

CAMERA DEI DEPUTATI N. 299**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI, FUSARO, FIORET, MEUCCI, VILLA, ZOPPI*Presentata l'11 agosto 1976*

Mantenimento dell'uso di alloggi demaniali dell'amministrazione della difesa da parte del personale civile e militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel momento in cui i conduttori di abitazioni private continuano a godere della disponibilità di esse praticamente senza aggravii di spesa a causa del regime vincolistico e delle proroghe contrattuali previste dalle leggi che si succedono in materia, una notevole fascia di cittadini costituiti dai dipendenti civili e militari del Ministero della difesa, al termine del servizio viene costretta, anche coattivamente, ad abbandonare gli alloggi, certamente non lussuosi, ad essi assegnati precedentemente.

A parte la disparità di trattamento esistente, non ci si può esimere dal soffermarsi sull'amara constatazione della ingiusta incomprendione con cui vengono considerati i pubblici dipendenti, certamente non privilegiati nel corso della loro carriera. Dopo una vita intera al servizio dello Stato con

stipendi non certo elevati, vengono privati proprio nel momento della maggiore necessità di quell'unica agevolazione che monetizzata può costituire un arrotondamento della pensione.

La prospettiva per una decorosa sopravvivenza è data solo dall'uscita dalla città verso i piccoli centri, con la vita meno costosa; ma tutto ciò pone problemi di adattamento non facili a superarsi. Va ancora aggiunto che gli assegnatari di alloggi demaniali non possono in genere concorrere alla assegnazione di appartamenti da parte di vari Istituti delle case e che essi assegnatari ben difficilmente, dato il modesto ruolo impiegatizio, riescono ad acquistare dal mercato libero una idonea abitazione.

Pare pertanto equo, per questi principi umanitari e di giustizia proporre la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Gli alloggi demaniali appartenenti al Ministero della difesa o costruiti per conto di esso, ed assegnati a dipendenti civili o

militari in locazione continuano ad essere mantenuti in uso dagli assegnatari, anche dopo il collocamento a riposo per limiti di età o per infermità, a meno che i medesimi o i familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione nel comune ove è situato l'alloggio demaniale.

ART. 2.

I benefici di cui all'articolo precedente cessano al momento della assegnazione di alloggio da parte degli enti di edilizia pubblica o popolare.

ART. 3.

Le norme della presente legge non si applicano agli utenti di alloggi di servizio concessi per la carica.